COMUNE DI LA LOGGIA

(Provincia di Torino)

Cod. Fiscale 84500810019

Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO PER MATRIMONIO CONCORDATARIO (IN CHIESA)

Con l'atto di pubblicazione di matrimonio, i futuri sposi manifestano la loro volontà di contrarre matrimonio, dandone in questo modo notizia a tutti.

Le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza e saranno effettuate su richiesta dello stesso Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di residenza dell'altro sposo.

Il matrimonio Concordatario, cioè celebrato in Chiesa secondo la religione cattolica, ha effetti civili, cioè è valido per lo Stato italiano, dal momento della celebrazione, a condizione che il Parroco chieda la trascrizione del relativo atto nei registrI civili entro 5 giorni dalla celebrazione.

E' indispensabile rivolgersi prima di tutto al Parroco che:

- darà informazioni circa il corso prematrimoniale (avente natura strettamente religiosa)
- darà informazioni circa i <u>documenti religiosi</u> necessari per effettuare le pubblicazioni di matrimonio,
 che gli sposi dovranno procurare.
 vedere i successivi paragrafi.

 Per <u>i documenti civili</u> per le pubblicazioni di matrimonio :

Dopo aver interpellato il Parroco, BISOGNA RIVOLGERSI QUANTO PRIMA ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE di questo Comune per presentare l'allegata richiesta.

<u>I SEGUENTI DOCUMENTI NECESSARI</u> <u>PER LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO</u> SONO ACQUISITI DIRETTAMENTE E D'UFFICIO DA QUESTO COMUNE.

Perché questo ufficio di Stato Civile possa richiedere i predetti documenti è indispensabile presentare debitamente compilata l'allegata richiesta contenente i dati anagrafici degli sposi.

L'ufficio di stato civile, avuta compilata l'allegata richiesta, provvederà d'ufficio a richiedere la seguente documentazione, necessaria per l'espletamento della pratica :

- Estratto dell'atto di nascita per entrambi gli sposi : è richiesto al Comune italiano in cui si trova l'atto di nascita
- Certificato cumulativo di stato libero, residenza, cittadinanza di entrambi gli sposi : sarà richiesto al Comune di residenza
- per sposo/a divorziato/a o con precedente matrimonio dichiarato nullo: copia integrale dell'atto di matrimonio con annotazione di divorzio o di annullamento del precedente matrimonio.
 E' richiesta al Comune dove è stato celebrato il matrimonio.
- <u>per sposo/a vedovo/a</u>: copia integrale dell'atto di morte del coniuge defunto: E' richiesta al Comune dove il coniuge è deceduto.

Gli sposi dovranno solo attendere che questo ufficio comunichi loro telefonicamente che tutti i documenti sono pervenuti, e, pertanto, non dovranno acquisire alcuno dei suddetti documenti.

<u>Per gli stranieri</u>: il nulla osta di cui all'art. 116 del Codice Civile e l'atto di nascita devono essere acquisiti e prodotti a questo Ufficio di Stato Civile direttamente dagli sposi; se l'atto di nascita è iscritto in Italia è acquisito da questo Ufficio di Stato Civile. Vedere comunque apposito elenco dei documenti per i cittadini stranieri.

<u>Per la donna divorziata:</u> ATTENZIONE: vedere nel successivo paragrafo "documenti necessari per le pubblicazioni che devono essere prodotti dagli sposi e che, quindi, non vengono acquisiti d'ufficio da questo comune "l'eventuale produzione della sentenza di divorzio.

<u>DOCUMENTI NECESSARI PER LE PUBBLICAZIONI</u> <u>CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI DAGLI SPOSI E CHE, QUINDI,</u> NON VENGONO ACQUISITI D'UFFICIO DA QUESTO COMUNE :

per la donna divorziata o con un precedente matrimonio annullato:
 passati 300 giorni dall'annotazione del divorzio stesso o dell'annullamento di matrimonio sull'atto del precedente matrimonio occorre la copia autentica della sentenza del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio)
 o di annullamento del precedente matrimonio.

Se non sono passati detti 300 giorni il matrimonio, a norma dell'art. 89 del Codice Civile, è possibile solamente

- a) se la sentenza di divorzio è stata pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2, lettere B) e F) della Legge 1.12.1970, n. 898 s.m.i. oppure nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
- b) se è stata ottenuta autorizzazione da parte del Tribunale Civile.
- <u>- per la donna vedova</u>: a norma dell'art. 89 del Codice Civile se non sono trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del marito dovrà produrre il decreto di autorizzazione del Tribunale Civile.
- <u>- per sposo/a 16-17enne</u>: dovrà produrre il decreto del Tribunale dei Minori autorizzante il matrimonio.
- <u>- impedimento per rapporto di parentela o affinità tra gli sposi :</u> dovrà essere prodotto il decreto del Tribunale Civile che autorizza il matrimonio per i casi contemplati nell'art. 87 del Codice Civile, sopra specificato.
- <u>- sposo/a straniero/a</u>: dovrà produrre l'atto di nascita e il nulla osta di cui all'art. 116 del Codice Civile e SE EXTRACOMUNITARIO la documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Vedere l'apposito elenco di documenti per i cittadini stranieri.

PROCEDURA

Di tutti i documenti sopra citati l'ufficio di Stato Civile farà fotocopia che sarà consegnata agli sposi. I documenti suddetti in fotocopia **dovranno essere portati al Parroco**, il quale provvederà a compilare il modello "Richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa Comunale – Mod. X C.E.I."

Il predetto documento "Mod. X C.E.I." redatto dal Parroco, con le fotocopie consegnate, dovranno essere riportati all'Ufficio di Stato Civile ed in tale occasione si concorderà la data in cui effettuare l'atto di pubblicazione di matrimonio.

Nel giorno concordato per **effettuare l'atto di pubblicazione** di matrimonio si presenteranno gli sposi muniti di documento di identità' (carta di identità, patente, passaporto) valido e non scaduto.

L'Ufficiale di Stato Civile leggerà agli sposi l'atto di pubblicazione ed essi lo sottoscriveranno. In tale occasione sarà necessario provvedere all'acquisto di n. 1 marca da bollo .

L'atto di pubblicazione di matrimonio sarà **affisso nell'apposita bacheca** alla porta del Municipio e lì rimarrà per un periodo di otto giorni consecutivi.

Se uno degli sposi è residente in **altro Comune** questo Ufficio di Stato Civile provvederà a trasmettere direttamente la richiesta di pubblicazione al Comune di residenza, affinché possa essere anche lì eseguita la pubblicazione per un periodo comprendente otto giorni consecutivi. Tale Comune, allo scadere del termine predetto, invierà a questo Comune il "certificato di ESEGUITA PUBBLICAZIONE di matrimonio".

A questo punto questo Ufficio rilascerà agli sposi l'ultimo documento necessario per la celebrazione del matrimonio, il "certificato di ESEGUITA PUBBLICAZIONE di matrimonio" che dovrà essere consegnato al Parroco di La Loggia

VALIDITA' DELLE PUBBLICAZIONI

Il matrimonio deve essere celebrato non dopo 180 giorni dalla data di rilascio del certificato di eseguita pubblicazione.

REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:

- al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante : Sindaco-Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto
- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio.

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale.

Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione.

Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre peraltro richiedere un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che riporta le annotazioni con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni (Normativa di riferimento: Codice Civile artt. da 150 a 230).

CASI PARTICOLARI

Donna divorziata o con un precedente matrimonio annullato: art. 89 codice civile divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (la legge sul divorzio), e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

<u>La donna vedova</u>: a norma dell'art. 89 del Codice Civile **non può contrarre matrimonio** se non sono trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del marito, salvo autorizzazione del Tribunale Civile.

<u>Lo sposo/a 16-17enne :</u> occorre la copia autentica del decreto del Tribunale dei Minori autorizzante il matrimonio.

Impedimento al matrimonio derivante da parentela, affinità, adozione e affiliazione. Art. 87 del codice civile. Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

<u>Sposo/a straniero/a</u>: dovrà produrre l'atto di nascita e il nulla osta di cui all'art. 116 del Codice Civile e – SE EXTRACOMUNITARIO - la documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Vedere l'apposito elenco di documenti per i cittadini stranieri.

| lì | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

ALL' UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI LA LOGGIA

I sottoscritti

| SPOSO | SPOSA |
|--|-----------------------------------|
| COGNOME E NOME | |
| TELEFONO | |
| TELEFONO CELLULARE | |
| NATO/A A | |
| IL | |
| PER I NATI ALL'ESTERO: COMUNE DI TRASCRIZIONE IN | |
| ITALIA DELL'ATTO DI NASCITA | |
| STATO CIVILE (1) | |
| RESIDENTE ATTUALMENTE NEL COMUNE DI | |
| VIA | |
| CON RESIDENZA NELL'ULTIMO ANNO NEI COMUNI DI | |
| | |
| PRECEDENTEMENTE CONIUGATO/A CON | |
| MATRIMONIO CONTRATTO IL | |
| NEL COMUNE DI | |
| [] SCIOLTO PER SENTENZA DAL TRIBUNALE DI | |
| IN DATA | |
| [] SCIOLTO PER DECESSO DEL CONIUGE AVVENUTO IL | |
| NEL COMUNE DI | |
| POICHÈ INTENDONO RICHIEDERE A CODESTO COMUNE LA PUBBLICAZIONE PER IL M | IATRIMONIO CHE INTENDONO FRA LORO |
| CONTRARRE ILA | |
| [] MATRIMONIO RELIGIOSO [] MATRIMONIO CIVILE | |
| CHIEDONO | |
| CHE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SIA ACQUISITA D'UFFICIO. | |
| DISTINTI SALUTI LO SPOSO | LA SPOSA |